

proposta di atto amministrativo n. 38/17

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 15 giugno 2017

ULTERIORI MODIFICHE ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO
DI GESTIONE INTEGRATA DELLE AREE COSTIERE.
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 2 FEBBRAIO 2005,N. 169

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visti gli articoli 1 e 4 della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15: "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa";

Vista la propria deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169: "Piano di gestione integrata delle aree costiere. Legge regionale 14 luglio 2004, n. 15";

Visto il Titolo II delle Norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere di cui alla deliberazione n. 169/2005, concernente l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo;

Visto l'articolo 4, comma 4, della legge regionale 14 luglio 2004, n. 15 concernente le modalità relative agli aggiornamenti del Piano;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente della posizione di funzione Accoglienza e ricettività strutture turistiche nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l'articolo 21, dello Statuto regionale;

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche alle Norme tecniche di attuazione del Piano di gestione integrata delle aree costiere, approvato con la deliberazione n. 169/2005:

1) la lettera f) del comma 3 bis dell'articolo 13 (Piani particolareggiati di spiaggia) è sostituita dalla seguente:

"f) la larghezza della fascia indicata all'articolo 8, comma 3, non può superare il 40 per cento dell'intera profondità del litorale calcolata dal limite della spiaggia demaniale alla linea di battigia mediomare e, comunque, non può superare i metri 25 di larghezza. Nei casi in cui la spiaggia demaniale superi i 100 m di profondità, al limite massimo di 25 m di larghezza possono essere aggiunti 15 m sui quali possono essere collocate le strutture di cui all'articolo 8, comma 3, a condizione che, per motivi di sicurezza e salvaguardia dalle mareggiate invernali, le stesse siano realizzate a carattere stagionale e quindi completamente rimosse al termine della stagione estiva. Tali limiti non si applicano per gli spazi per il gioco non pavimentati. I Comuni competenti sono tenuti a verificare prima dell'inizio di ogni stagione estiva se l'estensione effettiva della spiaggia consente la collocazione, in sicurezza, dei manufatti e alla fine della stessa la loro rimozione;"